COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo de sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici (*Parere della V e della IX Commissione* (2479) 425

PRESIDENTE 425

TOZZI CONDIVI, *Relatore ff.* 425

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica (*Parere della II e della V Commissione*) (3234). 427

PRESIDENTE 427, 428

NUCCI, *Relatore* 427, 428

SCAGLIA, *Ministro Segretario di Stato* 427, 428

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione*) (3250) . . 428

PRESIDENTE 428, 429

NANNUZZI 429

PITZALIS, *Relatore* 429

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 429

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici. (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (2479).

Prego l'onorevole Tozzi Condivi di sostituirsi al Relatore, onorevole Di Primio, in questo momento assente.

TOZZI CONDIVI, *Relatore ff.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle precedenti sedute noi avevamo chiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge, in attesa di alcuni chiarimenti.

Per quanto riguarda la tabella, di cui all'articolo 2, debbo dire, in conformità delle delucidazioni fornite dal Ministero competente che non si tratta di istituire un nuovo organico, o nuovi posti di ruolo, ma semplicemente di dare alcune attribuzioni a un organico e a posti di ruolo già esistenti in base ad una legge approvata nel 1956.

Per quanto riguarda il sistema di promozioni, esso è lo stesso previsto dal testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e, pertanto, il disegno di legge non porta innovazioni.

Le difficoltà iniziali, quindi, sono da considerarsi superate, ed io invito i colleghi della Commissione ad esprimere voto favorevole su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 e dell'annessa tabella:

ART. 1.

Gli effetti di cui alla legge 23 maggio 1956, n. 498, decorrono dal 1° luglio 1956.

Con effetto dalla stessa data, l'articolo 2 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Il ruolo dei guardiani idraulici, previsto dall'articolo 2 del regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 54, è sostituito con quello risultante dalla seguente tabella organica:

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
—	—	—
173	Capo sorvegliante idraulico di prima classe	31
159	Capo sorvegliante idraulico di seconda classe	70
157	Sorvegliante idraulico scelto di prima classe	50
155	Sorvegliante idraulico scelto di seconda classe	80
151	Sorvegliante idraulico e allievo sorvegliante idraulico . . .	720
	Totale . . .	951

La tabella allegato *A*) alla legge 23 maggio 1956, n. 498, è soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 e dell'annessa tabella:

ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella organica di cui al precedente articolo 1 è sostituita dalla seguente:

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Pos
—	—	—
173	Sorvegliante idraulico capo . .	61
159	Sorvegliante idraulico di prima classe	890
151	Sorvegliante idraulico . . .	
142	Allievo sorvegliante idraulico	
	Totale . . .	951

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge il personale con coefficiente di stipendio 173 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico capo (coefficiente 173); il personale con coefficienti di stipendio 159, 157 e 155 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico di prima classe (coefficiente 159) secondo l'ordine di ruolo; il personale con coefficiente 151 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico (coefficiente 151).

Il personale già con coefficiente di stipendio 173, 159 e 151 conserva, nella qualifica conferita in applicazione del precedente comma, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Ove occorra, nelle nuove qualifiche conferite ai sensi del presente articolo sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio di importo almeno uguale a quello spettante anteriormente all'inquadramento.

(*È approvato*).

ART. 4.

La promozione a sorvegliante idraulico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli allievi sorveglianti idraulici dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a sorvegliante idraulico di prima classe si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i sorveglianti idraulici dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

La promozione a sorvegliante idraulico capo è conferita a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore 5 anni di effettivo servizio.

(*È approvato*).

ART. 5.

A favore del personale del ruolo dei sorveglianti idraulici, collocati a riposo nel periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1959, la pensione sarà riliquidata con effetto dal 1° luglio 1959, sulla base dello stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbe conseguito, alla data di cessazione del servizio, se non fosse stato nominato impiegato.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda l'articolo 6, il Governo propone di aumentare l'onere previsto da 38 a 45 milioni.

Poiché tale emendamento comporta la necessità del parere della Commissione Bilancio, che non ci è ancora pervenuto, propongo di rinviare l'approvazione dell'articolo e, quindi, la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge a quando ci sarà pervenuto il prescritto parere. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica (3234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto Centrale di Statistica ».

SCAGLIA. *Ministro segretario di Stato.* A proposito di questo provvedimento, avendo assunto le necessarie informazioni, tenendo conto di quanto era stato detto nella seduta precedente, sono in grado di dichiarare che, ai fini del disegno di legge, le parti critiche – e cioè l'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 2 – sono pleonastiche e, quindi, non necessarie.

Se la Commissione è d'accordo, ci si può dunque limitare all'approvazione dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2. Infatti, poiché questa competenza è per legge demandata all'Istituto centrale di statistica, con la semplice applicazione delle norme, che regolano il funzionamento di questo, si potrà provvedere alle eventualità contemplatevi.

NUCCI, *Relatore.* Concordo con il Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per il conseguimento dei proprî fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.

SCAGLIA. *Ministro segretario di Stato.* Per evitare incertezze interpretative, propongo che, come premessa, si aggiunga all'articolo 1 la seguente frase: « Ferme restando le norme vigenti in materia di ordinamento del servizio statistico ».

PRESIDENTE. Mi permetto di rilevare come esso non sia necessario. Se, infatti, mettiamo a verbale che con l'approvazione dell'articolo 1 non si intende certo di limitare le attuali competenze dell'Istituto centrale di statistica, mi sembra che non possano sorgere dubbi interpretativi.

NUCCI, *Relatore.* Desidero rilevare come a mio giudizio non sia superfluo aggiungere all'articolo 1 le parole « ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ordinamento del servizio statistico ». Infatti, quando noi all'articolo 1 prevediamo che « per il conseguimento dei proprî fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali », non facciamo alcun riferimento a quelle che sono le competenze attuali dei varî uffici. Con l'inciso proposto, invece, facciamo salve le competenze attuali delle varie istituzioni che curano la rilevazione statistica.

PRESIDENTE. Da un punto di vista di tecnica legislativa sarebbe preferibile aggiungere, anziché le parole « ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ordinamento statistico », che è implicito, la parola « anche » dopo quella « può ».

In questo modo si eliminerebbe ogni dubbio interpretativo.

NUCCI, Relatore. Sono favorevole alla dizione « anche ».

SCAGLIA, *Ministro segretario di Stato.* Concordo.

PRESIDENTE. — Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho dato lettura, con l'aggiunta della parola « anche », dopo la parola « può ».

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato: « Per il conseguimento dei proprî fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali ».

Do lettura dell'articolo 2 e dell'annessa tabella:

ART. 2.

Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il Presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.

Per i fini di cui all'articolo 1, l'Istituto centrale di statistica può altresì avvalersi del servizio ispettivo delle Prefetture.

Tabella del personale che può essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

CARRIERA	QUALIFICA	NUMERO
DIRETTIVA	Direttori di divisione o Direttori di sezione . .	30
CONCETTO	Primi revisori o Revisori	10
ESECUTIVA	Ufficiali di statistica	10
AUSILIARIA	Uscieri o Inservienti	20

Il Relatore Nucci, d'accordo il Governo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero secondo comma.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 e la tabella allegata.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 2.

(*Non è approvato*)

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Nel caso che siano accertate, nei riguardi di uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, o di Enti pubblici, territoriali o istituzionali, violazioni di leggi o di regolamenti in materia statistica o inosservanza di norme tecniche diramate dall'Istituto centrale di statistica, su proposta del Presidente dell'Istituto – sentito il Commissario nella Regione o il Prefetto competente – e previo conforme avviso del Consiglio superiore di statistica, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, con proprio decreto, di concerto col Ministro competente, che la direzione tecnica dell'attività statistica svolta dai predetti uffici o Enti sia temporaneamente assunta, per un periodo non superiore a sei mesi, da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica.

Il Relatore Nucci, d'accordo il Governo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo (3250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle ammi-

nistrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo ».

Credo, però, che, data la vastità, la importanza e la delicatezza del provvedimento, forse non sia ancora matura la situazione di studio per poterlo affrontare a ragion veduta.

L'onorevole Relatore concorda con questa valutazione?

PITZALIS, *Relatore*. Ritengo anch'io che la materia sia vasta e importante, e che occorra perciò approfondirla prima di discutere il provvedimento.

NANNUZZI. Signor Presidente, noi siamo d'accordo sulla necessità di un rinvio, tanto più che desideriamo presentare degli emendamenti, che comporteranno anche il parere della Commissione Bilancio; ci impegniamo, anzi, a presentarli prima della discussione, in modo che il Relatore possa conoscerli.

Vorrei, però, far presente che io ho presentato delle próposte di legge in materia analoga. Continua, evidentemente, ad accadere che le proposte di iniziativa parlamentare rimangono nei cassetti, mentre vanno avanti quelle governative.

PRESIDENTE. Chiederemo dunque alla Presidenza che ci vengano assegnate in sede legislativa le proposte di legge vertenti su analoga materia. Rinviamo, comunque, ad una prossima seduta la discussione del disegno di legge n. 3250. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica » (3234):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Armato, Ballardini, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Cavallari, Colleselli, Corrao, Delle Fave, Dietl, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lizzero, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pigni, Pitzalis, Scotoni e Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO